PROROGA DEL TERMINE ASSEGNATO AL COMMISSARIO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980

Art. 2-quinquies

COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1988 N. 551, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989 N. 61

Quando sia gia' stata fissata la data di esecuzione del provvedimento di rilascio dell'alloggio, su istanza del conduttore da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il giudice, sentito il comune, con particolare riguardo ai programmi abitativi in corso di realizzazione, puo' fissare una nuova data di esecuzione del provvedimento di rilascio in conformita' a quanto disposto dal primo comma del presente articolo. Nelle regioni Basilicata e Campania e' comunque sospesa fino al 31 dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto accordo convenzionale risultante da verbale di conciliazione, dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro alloggio.

Versione in vigore dal 1 maggio 1989, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga del termine assegnato al commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980
Estremi	Decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-del-termine-assegnato-al-commissario-per-il-completamento/art-2-quinquies-comma-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

abrogato-dal-d-l-30-dicembre-1988-n-551-convertito-con/versione/4